

## **PDP - GLI AGGIORNAMENTI IN VIGORE DALL'11.04.2025**

In tema di deposito telematico di atti penali (oramai obbligatorio per la gran parte di essi), si parla spesso sui social, in termini allarmistici, dei problemi che comporta il c.d. ATTO ABILITANTE, ossia per l'atto (che giustifica la conoscenza del procedimento in capo al difensore) in realtà obbligatoriamente richiesto per il **contestuale** deposito degli atti penali in fase di **indagini preliminari** per le quali non sia ancora intervenuto l'avviso delle loro conclusioni o una richiesta di archiviazione (in pratica, un minimo di *discovery*).

Il problema dell'ATTO ABILITANTE (costituito dal primo atto che viene notificato alla parte assistita o che sarà assistita: un verbale di sequestro, un avviso di garanzia etc. o, in mancanza di essi, la certificazione di cui all'art. 335 c.p.p.) riguarda soprattutto i grandi fori (ove si registrano "grossi" numeri di pendenze) e le ipotesi in cui il difensore non sia ancora provvisto dello stesso. Si lamenta che, in tali casi, al difensore (sia esso dell'*indagato* che della *persona offesa*) sarebbe precluso il deposito (immediato) della nomina fiduciaria intervenuta a suo favore, non conoscendo costui il numero di *notizia di reato* del procedimento e impiegando, in alternativa, diversi giorni la comunicazione della iscrizione inoltrata (**obbligatoriamente sullo stesso portale**) ai sensi dell'art. 335 c.p.p.

Si fa di solito l'esempio della *persona offesa* che abbia presentato querela personalmente o l'*indagato* che abbia designato il proprio difensore di fiducia al momento della sua identificazione o in occasione di un atto "a sorpresa" il cui conseguente verbale non menzioni il numero di procedimento.

Soprattutto nei grossi centri urbani, quindi, il problema è particolarmente pregnante per la *persona offesa*, in quanto, in mancanza di altri *titoli abilitanti*, i tempi dilungati per aversi la certificazione dell'art. 335 c.p.p., da "spendere" quindi come **PRIMO TITOLO ABILITANTE** possono danneggiare la difesa.

Difatti, quest'ultima, assistita oramai tecnicamente per la sopravvenuta nomina di un difensore, potrebbe indicare, con cognizione di causa, elementi "tecnici" utili al prosieguo delle indagini (quindi, in relazione a circostanze in cui il ritardo potrebbe risultare deleterio).

Per quanto riguarda l'*indagato* - in relazione al quale il portale preclude anche l'acquisizione dello "stato del procedimento" (da non confondere con "stato del deposito"), attesa la sua segretezza -, sembrerebbe più rara la ipotesi che la preclusione immediata del deposito della nomina del suo difensore possa precludere la sua difesa!

Si può fare l'esempio di un grave abbaglio degli inquirenti, a fronte del quale l'*indagato* abbia l'esigenza di evidenziare quanto prima l'errore di cui sarebbe vittima! Oppure la circostanza che tale preclusione possa essere posta in relazione con indagini difensive.

I post dei social in argomento, soprattutto quelli delle ultime ore, mancano però di evidenziare aspetti del procedimento telematico penale che, invece, creano ulteriori, concreti "disagi" di natura difensiva, soprattutto a fronte delle novità, in tema di deposito sul PDP, che si registrano a decorrere dalla data odierna (11.4.2025) in virtù di una nota di ieri del DGSIA del Ministero.

Difatti, a decorrere dall'**11.04.2025** - come già da noi evidenziato in un recentissimo contributo video <https://youtu.be/kGwMDQYbWHs?si=aJZTFWZfy9yaO5hr> il cui *link* gli utenti potranno ritrovare in questa stessa sezione del nostro sito dedicata ai tutorial (in calce alla prima schermata del sito) -, si registrano alcune novità sulle modalità operative del portale **PDP**, talune delle quali non convincono.

In particolare, in ambito di **PROCEDIMENTI AUTORIZZATI**, quando l'avvocato, che accede al portale con le proprie credenziali, intende depositare un **ATTO SUCCESSIVO**, il sistema verificherà innanzitutto che l'utente risulti ancora associato al procedimento e, in caso negativo (si pensi ad una intervenuta revoca), genererà l'avviso

**“IL PROCEDIMENTO SELEZIONATO NON RISULTA PIÙ AUTORIZZATO”.**

Sin qui nulla di strano, anzi! Invece, per i procedimenti per i quali si è ancora autorizzati, a parte la lista **TIPO ATTO** che permane configurata in relazione all'ufficio di **ultima “protocollazione” del fascicolo** (in pratica, l'Ufficio presso il quale **attualmente** pende il procedimento), nella sezione **UFFICIO di DESTINAZIONE** il sistema verificherà la **coerenza** dell'atto selezionato con l'Ufficio scelto (ora ci sono anche avvertimenti in tal senso nelle stesse schermate del portale) il quale, nella maggior parte dei casi, risulterà **PRESELEZIONATO AUTOMATICAMENTE**, senza possibilità di modificarsi, da parte dell'utente, l'Ufficio destinatario di un deposito che sia diverso da quello presso il quale il procedimento risulta pendente!

La circostanza non è scontata. Come si può riscontrare dalla schermata di seguito riprodotta, ove il procedimento abbia transitato, dopo la chiusura delle indagini, dal Gip (ad esempio, per la celebrazione dell'udienza preliminare o per una proroga dei termini delle indagini preliminari) al dibattimento, risultando quindi attualmente pendente in Tribunale, pur riportando il portale i numeri di registro del PM, del GIP e del Tribunale, per effettuare un deposito l'Autorità di destinazione è obbligata, essendo quella ove attualmente pende il procedimento, quindi, nell'esempio, il Tribunale e quindi il difensore (ad esempio, quello nuovo dell'imputato o intervenuto in corso di dibattimento, quindi in sostituzione di quello designato di ufficio), ove abbia l'esigenza di estrarre le copie (analogiche o digitali) degli atti di indagine, non lo può più fare tramite portale, non risultando opzionabile la Procura della Repubblica:

Ministero della Giustizia  
Portale dei Depositi Penali

HOME > Home > Procedimenti Autorizzati > Richiesta accesso agli atti (art. 116 cpp)

### Deposito Atto - Richiesta accesso agli atti (art. 116 cpp)

**Procedimento**

| Iscrizioni Registro |                                                                     | Magistrato        | Soggetti Rappresentati |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Numero Registro     | Ufficio                                                             |                   |                        |
| P.M. N2019/1159     | PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO | FRESCHI FRANCESCA | 0 A                    |
| DIB. N2020/719      | TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO                                    | D'ANELLO ANTONIO  |                        |

**Ufficio Destinazione**

Tipo Ufficio \*  
TRIBUNALE (Dibattimento)

Distretto \*  
POTENZA

Sede/Ufficio \*  
TRIBUNALE DI LAGONEGRO

**Atto**

| Documento | Soggetti Rappresentati * |
|-----------|--------------------------|
|           |                          |

**Altri Allegati**

| Oggetto * | Documento |
|-----------|-----------|
|           |           |

Dimensione totale degli allegati: 500 MB (500 MB ancora disponibili). Dimensione massima di un singolo allegato: 50 MB.  
Attenzione: Prima di inviare il deposito, verifica l'esatta corrispondenza tra la tipologia di atto selezionato e contenuto dell'atto da depositare, per garantire il corretto completamento della procedura di deposito.

13/04/2025 19:21:07  
Versione 3.5.0

[+ Aggiungi Atto](#) [+ Aggiungi Allegato](#) [Annulla](#) [Invia](#)

Difatti, come si può notare, l'evento del **TIPO ATTO "richiesta accesso agli atti (art. 116 c.p.p.)"** risulta azionabile soltanto in Tribunale, essendo il procedimento appunto pendente presso il Tribunale.

Mentre il sistema avrebbe potuto tranquillamente consentire di avanzare lo stesso tipo di richiesta alla Procura della Repubblica, come avviene nella prassi quando, in corso di dibattimento, il difensore avverta la necessità di estrarre copia o ulteriori copie dal fascicolo delle indagini e non (soltanto) da quello del dibattimento: e ciò sarebbe stato possibile ove il menu **Tipo Ufficio di Destinazione** avesse previsto anche la Procura.

\* \* \*

Però, a fronte (si deve presumere) degli inconvenienti che potrebbero ingenerare tali automatismi, quindi per rispondere a specifiche esigenze processuali o per scongiurare errori fatali in relazione ad atti di particolare importanza, sono state previste alcune eccezioni, ossia alcuni ATTI che sono depositabili anche presso uffici che non hanno attualmente in carico il procedimento.

Questi atti sono (in **rosso** abbiamo evidenziato i casi più importanti):

- Liquidazione onorario (art. 82 TU 115/2002: spese di giustizia)
- **Appello** (artt. 593, 600 c.p.p.)
- **Appello incidentale** (art. 595 c.p.p.)
- Avvenuta notificazione
- Correzione errore materiale (art. 130 c.p.p.)
- **Opposizione a richiesta di archiviazione** (art. 410 c.p.p.)

L'elenco delle eccezioni questa volta risponde alla logica processuale: in alcuni casi il

procedimento potrebbe già essere stato “protocollato”, anche per errore, da altro Ufficio (si pensi alla Corte di appello per l’appello incidentale o al Gip per la opposizione alla richiesta di archiviazione o ad un errato calcolo dei termini per le impugnazioni, in ipotesi non ancora scaduti etc.) e quindi l’utente, pur essendo ancora nei termini, con il suddetto automatismo avrebbe visto precluso il deposito di un proprio atto legittimo.

Per quanto riguarda, invece, **le altre ipotesi e**, soprattutto, il **DEPOSITO ATTI** (quindi la **sezione deposito** di un “primo” atto di nomina sul portale) su **PROCEDIMENTI NON AUTORIZZATI**, è stato previsto che il sistema effettui un **controllo specifico** e, qualora il fascicolo non risulti incardinato presso l’Ufficio indicato dall’utente come destinatario del deposito (nell’esempio, di una nomina fiduciaria), l’invio verrà **bloccato** e l’utente riceverà nella stessa schermata un messaggio di **avviso** con l’invito a modificare l’**Ufficio di destinazione**.

All’atto pratico questo cosa significa? Che non dovrebbe essere possibile depositare telematicamente un atto indirizzato ad Autorità diversa da quella presso la quale risulta attualmente pendente il procedimento destinatario, soprattutto considerando che, in relazione alla fase e al tipo di Autorità destinataria, gli **ATTI SUCCESSIVI (per i depositi su procedimenti autorizzati)** o gli **ATTI CONTESTUALI (per i procedimenti non autorizzati)** sono “tipicizzati” e quindi, ovviamente, non sovrapponibili, almeno integralmente. Specificando l’esempio già fatto, se interviene una nomina in corso di dibattimento, anche di un “nuovo” difensore di ufficio (si è visto infatti che, nei **procedimenti non autorizzati**, depositando come NOMINA anche la mera scansione dell’atto notificato che designa il “difensore di ufficio” - tipo l’*avviso di conclusione delle indagini* o, per l’esempio specifico del dibattimento, il *verbale di udienza* con il quale viene comunicato al difensore di ufficio la sua designazione in sostituzione del precedente, **purché tali scansioni siano sottoscritte digitalmente dal depositante** -, si può avere l’immediata “associazione” del procedimento), ove si voglia estrarre copia degli atti contenuti nel *fascicolo del PM*, tale tipo di richiesta non sarebbe più possibile inoltrarla tramite portale in quanto, ora, il **PDP** seleziona in automatico l’Autorità destinataria come quella ove pende il procedimento e, quindi, nell’esempio, si potrebbe soltanto depositare una richiesta di accesso agli atti per estrarre copia degli atti contenuti nel *fascicolo del dibattimento*!

Oppure (peggio), quando il procedimento si trovi in fase di *indagini preliminari*, soltanto **dopo** il deposito della **nomina**, quindi a procedimento **già** “autorizzato”, sarà possibile avanzare *richiesta di accesso o di estrazione di copia degli atti del fascicolo del PM* e, ugualmente, qualora il procedimento si trovi già in fase *dibattimentale*, soltanto **dopo** il deposito di una **nuova nomina** - che, a norma di codice, va necessariamente indirizzata all’Autorità presso la quale pende il procedimento (art. 96 c.p.p.), quindi in questo caso, e correttamente, in Tribunale - sarà possibile effettuare la *richiesta di accesso agli atti* (e, come anticipato, **soltanto in relazione agli atti del dibattimento**).

Infine, premesso che, in realtà, allo stato, l’**associazione, in un determinato procedimento, delle credenziali (codice fiscale tramite REGINDE) del difensore che accede al portale con il nominativo della parte assistita (questo è il significato specifico di procedimento autorizzato** e non quello di procedimento in cui sia stata in precedenza riversata, in qualsivoglia forma, una nomina!), ove i dati combacino, risulterà

ultimata decorso soltanto qualche minuto dall'accettazione del deposito (quindi, del deposito che poi menzioni, come stato, "accettato"), in quanto l'accettazione, se vi è **corrispondenza dei dati**, avviene in **automatico**, senza intervento del personale di Segreteria o di Cancelleria, risulta singolare che, ferma la possibilità di indicare, come "estremi" del procedimento, anche quelli (numero notizia di reato registro noti o ignoti) della Procura, l'unica ipotesi in cui ora sembrerebbe possibile depositare **contestualmente** alla nomina (quindi su *procedimento non autorizzato*) la *richiesta di copia degli atti* (necessariamente del dibattimento) sarebbe quella di un deposito indirizzato al **Giudice di Pace** (e non alla Procura o al Tribunale), come risulta evidente dalle schermate di seguito riprodotte:

The screenshot shows the 'Nuova Nomina difensore di fiducia' form. The 'Tipo Atto' dropdown menu is open, showing several options. The selected option is 'Atto di nomina difensore di fiducia (art. 101 c.p.p.)'. The form includes fields for 'Ufficio Giudicante', 'Stato', 'Cittadinanza', 'Cognome e Nome', 'Data di nascita', 'Indirizzo', 'Professione', and 'Indirizzo di residenza'. There are also sections for 'Atti di nomina difensore di fiducia' and 'Atti di nomina difensore di fiducia (art. 101 c.p.p.)'.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Nuova Nomina difensore di fiducia' form with the 'Tipo Atto' dropdown menu open. The selected option is 'Atto di nomina difensore di fiducia (art. 101 c.p.p.)'. The form includes fields for 'Ufficio Giudicante', 'Stato', 'Cittadinanza', 'Cognome e Nome', 'Data di nascita', 'Indirizzo', 'Professione', and 'Indirizzo di residenza'. There are also sections for 'Atti di nomina difensore di fiducia' and 'Atti di nomina difensore di fiducia (art. 101 c.p.p.)'.

Le schermate riproducono, come **ATTO CONTESTUALE** al deposito di una **NOMINA** su **PROCEDIMENTO NON AUTORIZZATO**, l'evento *Accesso agli atti (art. 116 c.p.p.)*, inoltrato, rispettivamente, al **Giudice di Pace**, alla **Procura della Repubblica** e al **Tribunale**, evidenziandosi come tale evento risulti “selezionabile” soltanto per il **Giudice di Pace** (le cose non cambiano ove si tenti di selezionare, come evento, *Richiesta accesso, copia degli atti* o evento similare).

In **conclusione**, la domanda che ci poniamo è la seguente: con le novità predette, qualora il procedimento si trovi in fase di *dibattimento*, per estrarre copia (analogica o digitale) degli atti di indagine il nuovo difensore (di fiducia o di ufficio) dovrebbe in tal caso ricorrere alle richieste tradizionali?

Se non si tratta di una disattenzione o di un *bug* del sistema, restiamo in attesa di risposte o di rilievi degli utenti in genere del portale!

Buon lavoro

Il referente del procedimento telematico del COA di Lagonegro



**... quando sono in posa  
di attacco, faccio  
paura!**

